	Sig./Sig.ra
Oggatta: Informative fornite ei con	si a nor ali offatti dall'articolo 0 commo 0 dal

Oggetto: Informativa fornita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 8 del Decreto Legislativo n. 252/2005 (Trasferimento del Trattamento di fine rapporto).

La presente informativa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti della nostra azienda, esclusi quelli che al 31 dicembre 2006 hanno già aderito ad una forma di previdenza complementare e alla stessa versano il 100% del TFR.

Sono invece compresi tra i destinatari anche i lavoratori che, sebbene iscritti ad un fondo pensione complementare alla data del 31 dicembre 2006, a tale data non trasferiscano il TFR al fondo ovvero ne trasferiscano solo una quota.

Finalità di questa comunicazione è quella di informarVi, ai sensi dell'articolo n. 8 comma 8 del decreto legislativo n. 252/2005, della future possibili destinazioni del TFR maturando dal 1° gennaio 2007 (in quanto quello accantonato fino al 31 dicembre 2006 continuerà ad essere gestito, come prima, all'interno dell'azienda).

L'articolo n. 8 comma 7 del decreto legislativo n. 252/2005 ha infatti introdotto per tutti i dipendenti l'obbligo di esprimere, nel periodo compreso t<u>ra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007</u>, la propria volontà in merito alla destinazione del TFR.

Vi ricordiamo che il decreto legislativo n. 252/2005 ha previsto che nella comunicazione formale il dipendente debba optare alternativamente per la modalità esplicita o per la modalità tacita. In particolare:

- 1. in caso di scelta esplicita i lavoratori dovranno decidere se:
 - a) Mantenere il TFR maturando presso l'azienda (scelta che potrà essere successivamente revocata, in favore dell'altra);
 - b) Conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Costituiscono forme di previdenza complementare a cui è possibile scegliere di destinare il TFR le seguenti:

- § fondi pensioni chiusi o negoziali;
- § fondi pensioni aperti, costituiti presso le banche, le società assicurative, le società di gestione del risparmio, eccetera
- § contratti di assicurazioni sulla vita con finalità previdenziale, stipulati con compagnie di assicurazione.
- 2. Vi precisiamo altresì che l'omessa comunicazione entro il termine del 30 giugno 2007, comporterà le conseguenze descritte dall'art 8. comma 7 lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005 (modalità tacita), cioè l'automatico trasferimento del TFR a:
 - a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale;
 - b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella al quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - c) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano destinatari, il Tfr verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Vi segnaliamo infine il sito ad hoc istituito dal Governo <u>www.tfr.gov.it</u>, dove potrete raccogliere ulteriori informazioni in merito alla riforma della previdenza complementare che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio, che vi potranno essere di ausilio nell'effettuare questa scelta.

	La Società
, dicembre 2006	
II dipendente per ricevuta	